

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 19-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

**ENERGIE S.r.l.**, già Esa Energie S.p.A. società benefit, in persona del legale rappresentante p.t., (cod. fisc. 02557890692), con l'avv.to DI GIAMBERARDINO DAVIDE  
nei confronti di

**HE.CA. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Moscufo (PE), Via Aterno n. 16,

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Rilevato che, con ricorso depositato in data 12 febbraio 2026, Energie S.r.l. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della HE.CA. S.r.l.s., deducendo di essere creditrice della resistente in forza di decreto ingiuntivo n. 563/2023 emesso dal Tribunale di Pescara, provvisoriamente esecutivo, per l'importo complessivo di euro 20.201,29, oltre accessori;

considerato che la ricorrente ha rappresentato l'inadempimento protratto della debitrice, l'infruttuosità delle azioni esecutive intraprese e il mancato rispetto di un piano di rientro concordato, con conseguente deduzione dello stato di insolvenza;

osservato che, in via principale, la ricorrente ha concluso per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in via subordinata, per l'accertamento dello stato di insolvenza e l'applicazione della procedura concorsuale ritenuta compatibile;



rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato alla resistente tramite PEC, la quale non si è costituita in giudizio e non ha svolto difese;

considerato che sono stati acquisiti d'ufficio la visura camerale aggiornata, nonché i certificati rilasciati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 363 e 367 CCII.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 27 CCII, è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la sede principale;

considerato che dalla visura del Registro delle Imprese risulta che la HE.CA. S.r.l.s. ha sede legale in Moscufo (PE), rientrando nel circondario del Tribunale di Pescara;

ritenuta pertanto la competenza territoriale di questo Tribunale.

Rilevato che la resistente è società a responsabilità limitata semplificata, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese;

considerato che l'attività esercitata, come risultante dalla visura camerale, è quella di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzeria, paninoteca), riconducibile all'esercizio di impresa commerciale;

ritenuta pertanto la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1 e 121 CCII.

Rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul debitore l'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge, trattandosi di fatto impeditivo dell'assoggettabilità alla procedura concorsuale;

osservato che la resistente non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna allegazione o documentazione idonea a dimostrare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 121 CCII;

considerato altresì che la società non risulta aver depositato i bilanci relativi agli esercizi precedenti;

ritenuto pertanto integrato il presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Rilevato che la resistente versa in una situazione di inadempimento rispetto a un credito certo, liquido ed esigibile, accertato giudizialmente con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;

considerato che le iniziative esecutive intraprese dalla ricorrente sono risultate infruttuose e che il piano di rientro concordato è stato gravemente disatteso;



osservato che, dai certificati acquisiti d'ufficio ai sensi degli artt. 363 e 367 CCII, risultano a carico della resistente debiti verso l'INPS per complessivi euro 16.200,54 e debiti verso l'Erario per euro 17.403,78, relativi a più annualità, per un'esposizione complessiva verso enti pubblici pari a euro 33.604,32;

ritenuto che tali elementi, valutati complessivamente, evidenzino l'incapacità strutturale della debitrice di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e integrino lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII.

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

#### **p.q.m.**

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di HE.CA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede in VIA ATERNO 16 MOSCUFO (C.F. 02256570686)

#### **NOMINA**

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. DI GREGORIO ANGELO (DGRNGL81L11G482J) con studio in Piazza Garibaldi, 42/6 65127 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

#### **ORDINA**

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

#### **DISPONE**

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei



beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 10/9/2026 ore 10:30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili



e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 13/04/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

